

Proposta AREA I n. 40 Data 10/07/2017		<i>cap n. 40 F</i> <i>del 10.07.2017</i>
--	---	---

COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>141</u> del Reg. Data <u>10-07-2017</u>	OGGETTO	Annullamento delibera di G.M. n. 104 del 23/06/2014 - Rideterminazione indennità di funzione Sindaco ed Assessori Comunali
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di Luglio alle ore 18,33 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Avv. Sebastiano Napoli	X	
2) Componente Michele Guastella	X	
3) Componente Giusto Baimonte	X	
4) Componente Provenza Antonino		X
5) Componente Cerchia Erasma	X	

Presiede il Sindaco Avv. Sebastiano Napoli e partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Somma.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Annullamento delibera di G.M. n. 104 del 23/06/2014 - Rideterminazione indennità di funzione Sindaco ed Assessori Comunali”**.

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 104 del 23 giugno 2014 avente ad oggetto *“Mancato rispetto del patto di stabilità – Rideterminazione dell'indennità di funzione per gli organi monocratici e collegiali”* che del presente atto deve intendersi quale atto presupposto, integrante e sostanziale;

Considerato che alla luce degli effetti del surriferito provvedimento, si rideterminavano, per l'anno 2014, le indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli organi politici monocratici e collegiali del Comune di Capaci in misura pari ad una riduzione del 30% della spesa rispetto agli importi effettivamente erogati alla data del 30 giugno 2010 e, pertanto, si badi bene – già comprensiva di una precedente riduzione del 30% a titolo di sanzione per lo sfioramento del patto di stabilità, anno 2009;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 56/2016 che, in risposta ad un quesito posto dal Ministero dell'Economia e finanze, cristallizza i seguenti punti di diritto:

- le sanzioni in parola non possono trovare applicazione “oggettiva” – nel senso di non potere trovare effettività indipendentemente da eventuali modifiche della compagine politica – optando, in tal senso per un criterio squisitamente “soggettivo” che meglio si attaglia alla ratio della norma il cui fine ultimo appare quello di volere responsabilizzare gli amministratori locali per le eventuali responsabilità dirette e indirette;
- la sanzione della riduzione dell'indennità del 30% rientra a pieno titolo tra le sanzioni a carattere squisitamente amministrativo e, per l'effetto – inquadrato il *genus* dentro il quale collocarle – alle stesse non possono che ascrivere i principi valevoli per tali fattispecie, il principio della *“personalità”* che, peraltro, mal si concilia con ultronee ed eventuali sanzioni da imputare ad anni pregressi in relazione a fattori meramente oggettivi e totalmente disgiunti da una effettiva attività politica;

Preso atto, altresì, della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Molise – n. 31/2017, il cui tenore letterale fugge qualsivoglia dubbio in merito alla infondatezza giuridica di una applicazione della sanzione del 30% su una indennità già comprensiva in re ipsa di ultronea precedente sanzione, laddove stabilisce *apertis verbis* che il parametro da prendere in considerazione è l'indennità degli assessori e il gettone di presenza dei consiglieri in riferimento al “quantum astrattamente erogabile secondo la declinazione tabellare prevista;

Preso atto, che a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale della assoluta infondatezza giuridica della pretesa ingiustamente azionata da questo Ente con la Deliberazione di cui in epigrafe, con la quale è stata applicata una riduzione dell'indennità del 30% più l'ulteriore 30%;

Preso atto della disposizione Sindacale prot. n. 19723 del 24/10/2016, con la quale si dà mandato al Responsabile Area I ed altresì all'Ufficio Personale di ricalcolare le indennità degli amministratori per l'anno 2014 in armonia a quanto previsto nel parere n. 57/2016 del Consiglio di Stato;

Ritenuta, la necessità di dover procedere al rimborso di quanto indebitamente richiesto e recuperato nell'anno 2014 agli organi politici monocratici e collegiali

Considerato, che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale di ogni Ente pubblico, ove vi siano concreti interessi pubblici che, alla luce di evidenti vizi di illegittimità, non consentano il permanere di determinati atti amministrativi nell'alveo dell'ordinamento giuridico;

Considerato altresì che la rideterminazione dell'indennità dovute ad organo collegiale compete allo stesso organo e pertanto, nel caso in argomento, alla stessa Giunta Comunale;



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820 _____ C.C.P. N. 13823901

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. *S723* del *24-10-2016*

Al Responsabile dell'Area I


E p. c.

Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: Ricalcolo indennità amministratori anno 2014 per violazione Patto di Stabilità

- Vista la determina n. 362 del 22.07.2016 del dirigente dell'Area I relativa all'applicazione sanzione di riduzione delle indennità degli amministratori in caso di sforamento del patto di stabilità;
- Considerato che, con la citata D.D., in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 57 del 20.01.2016, richiesto dal M.E.F., il Dirigente ha determinato che la sanzione in questione ha "natura sanzionatoria" e carattere "personale" e che, dunque, va applicata agli amministratori in carica nell'anno in cui si è verificato lo sforamento del Patto;
- Ritenuto che, in forza di tale interpretazione ed applicazione, la sanzione in questione non può sommarsi a quella ridotta nell'anno 2010 per effetto della sanzione amministrativa inflitta ed irrogata agli amministratori in carica nel 2009 per lo sforamento del relativo Patto di Stabilità;
- Considerato che, di contro, nell'anno 2014, in conseguenza dello sforamento del patto di stabilità anno 2013, è stata inflitta ed applicata agli amministratori carica in quel momento la riduzione delle indennità del 30% più 30%, secondo la precedente interpretazione del M.E.F.;



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA C.F. 80019740820

C.C.P. N. 13823901

UFFICIO SEGRETERIA

- Ritenuto che, a seguito del citato provvedimento del Consiglio di Stato, la corretta interpretazione dell'art. 31 comma 26, lett. e) della legge 12.11.2011 n. 283, fatta propria dal Dirigente nella citata determina dirigenziale n. 362/2016, la sanzione può essere applicata solo nella misura del 30%;

P.Q.M.

si dispone che il Dirigente dell'Area I - Ufficio Personale, in armonia a quanto già applicato con la determina dirigenziale n. 362/2016, provveda a ricalcolare le indennità degli amministratori relative all'anno 2014 e liquidare gli importi eventualmente dovuti entro il corrente esercizio finanziario.

Capaci li, 24/10/2016


IL SINDACO
Avv. Sebastiano Napoli

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo
Di annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, la Deliberazione di G.M. n. 104 del 23 giugno 2014 avente ad oggetto "Mancato rispetto del patto di stabilità - Rideterminazione dell'indennità di funzione per gli organi monocratici e collegiali" con efficacia ex tunc;

Di dare mandato all'Ufficio personale, di procedere ai relativi conteggi per la quantificazione delle somme dovute al Sindaco ed agli Assessori Comunali in relazione all'anno 2014;

Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di prevedere nel redigendo bilancio 2017 le somme necessarie per il rimborso delle somme in questione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Capaci li, 10/07/2017

**Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Vincenzo Lupica)**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere favorevole.

Capaci li, Capaci li, 10/07/2017

**Il Responsabile dell'Area I
(Dr. Vincenzo Lupica)**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento, si fa osservare in ordine alla regolarità contabile parere favorevole.

Capaci li,

**Il Responsabile dell'Area II
(Rag. Di maggio Francesco Paolo)**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri favorevoli resi dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

Giulio Biondi

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(_____)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(_____)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-07-2017 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 10-07-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

([Signature])